



composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Francesco BELSANTI
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere
primo referendario
referendario, relatore

nell'adunanza del 17 aprile 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)**, con deliberazione del 6 febbraio 2019 n. 37;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 6 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20 marzo 2019 (inoltrata alla Sezione con nota del 2 aprile 2019) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 17 aprile 2019;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull'esercizio 2015 è emersa la non corretta determinazione delle quote vincolate e accantonate al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio maggiore rispetto a quello definito dall'ente. L'istruttoria e gli elementi forniti in sede di contraddittorio hanno condotto alla ridefinizione dei vincoli (per ulteriori 51.031,03 euro) e del fondo crediti di dubbia esigibilità (per ulteriori 197.845,50 euro), evidenziando un differenziale complessivo di 248.876,53 euro. Sono state rilevate inoltre significative difficoltà nella gestione dei flussi di cassa.

2. sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti vincolate e accantonate per il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, con la conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione più elevato rispetto a quello accertato dall'ente. L'istruttoria e gli elementi forniti in sede di contraddittorio hanno condotto alla ridefinizione dei vincoli (con l'incremento di 51.031,03 euro conseguente al diverso risultato dell'esercizio 2015) e del fondo crediti di dubbia esigibilità (per ulteriori 168.662,81 euro), evidenziando un differenziale complessivo di 219.693,84 euro. Al contempo hanno trovato conferma le problematiche nella gestione dei flussi di cassa già rilevate sulla gestione 2015 e sono emerse alcune criticità nella rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto e nell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.

Per entrambi gli esercizi sono state formulate osservazioni circa la corretta valutazione dei crediti da considerare di dubbia e difficile esazione, in relazione ai crediti verso il gestore del servizio idrico.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 3.933.718,35 euro e a 3.583.089,51 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

In relazione alle rilevate difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, l'ente dovrà provvedere all'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, nei termini sopra rappresentati, una corretta gestione finanziaria.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi contabilmente e

proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto.

Occorre inoltre richiamare l'attenzione dell'ente sulle osservazioni svolte in ordine alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in relazione ai crediti verso il gestore del servizio idrico, al fine di garantire la sua corretta determinazione nei bilanci di previsione e nel risultato di amministrazione e sulle osservazioni formulate in ordine alla puntuale definizione delle componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

L'ente dovrà provvedere poi, per quanto riguarda l'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, all'adeguamento della propria programmazione nel rispetto di quanto disposto dai commi 897-900 dell'art. 1 della legge di bilancio sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.”

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la corretta definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dei due esercizi superiore a quello approvato dall'ente, evidenziando anche problematiche nella determinazione della consistenza della cassa vincolata;

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha condotto ad una quantificazione della quota accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 655.589,18, delle quote vincolate per 51.031,03 euro e alla conseguente ridefinizione del disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa) pari a 3.933.718,35 euro al termine dell'esercizio 2015 mentre, sull'esercizio 2016, ha comportato la ridefinizione del fondo crediti di dubbia esigibilità in 962.761,34 euro, delle quote vincolate in 326.031,03 euro e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione con un disavanzo effettivo pari a 3.583.089,51 euro. Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione dei due esercizi è stata rilevata anche la non corretta qualificazione delle poste vincolate e destinate;

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche problematiche inerenti la quantificazione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità oltre a contenere uno specifico richiamo sull'applicazione delle quote accantonate/vincolate/destinate al bilancio di previsione, considerata la condizione di disavanzo accertata dall'ente;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente accertamento del maggiore disavanzo e agli ulteriori rilievi emersi sul rendiconto 2015 e 2016, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 20 marzo 2019, nel prendere atto dei rilievi formulati sulla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità degli esercizi 2015 e 2016, ha confermato la loro quantificazione nei termini già definiti nei rendiconti di gestione approvati (457.743,68 euro per l'esercizio 2015 e 794.098,53 euro per l'esercizio 2016). In particolare, per il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2015, che era stato quantificato adottando la metodologia

ordinaria e un ulteriore correttivo non previsto dal principio contabile, l'ente ha ritenuto di poter mantenere la quantificazione originariamente definita nel rendiconto di gestione, in considerazione del fatto che il fondo così ottenuto risulta superiore alla quantificazione che sarebbe derivata dall'applicazione del metodo semplificato (pari a 328.076,58 euro). Per il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016, allo stesso modo, è stato confermato l'importo già accantonato nel risultato di amministrazione poiché, anche in questo caso, esso risulta superiore all'importo (pari a 762.001,04 euro) che si otterrebbe con il metodo semplificato (fondo iniziale, rettificato in aumento con la quota accantonata nel bilancio di previsione).

2. con la stessa delibera del Consiglio comunale n. 4 del 20 marzo 2019, nel prendere atto dell'errata definizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2015 e 2016, per effetto della non corretta apposizione dei vincoli, l'ente ha proceduto alla rideterminazione del risultato dell'esercizio 2016, quantificando la componente relativa ai vincoli da trasferimenti in 190.603,37 euro, quella vincolata per mutui in 285.090,79 euro e quella relativa ad "altri vincoli" in 8.475,82 euro. La quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'ente (quantificata nella pronuncia di accertamento in 28.506,97 euro) e la quota destinata ad investimenti (originariamente quantificata in 158.138,95 euro), sono state portate a zero in considerazione del fatto che, in tali voci, erano confluite poste riferite ai trasferimenti ora riallocate nella voce più pertinente. I vincoli del risultato di amministrazione vengono ridefiniti in complessivi 484.169,98 euro, pari alla sommatoria della quota vincolata e destinata ad investimenti come quantificate nella pronuncia di accertamento.

3. in conseguenza delle rettifiche apportate alla componente vincolata e destinata, e considerando la conferma del fondo crediti di dubbia esigibilità come originariamente quantificato nei rendiconti di gestione dell'esercizio 2015 e 2016, la quota disponibile del risultato di amministrazione viene ridefinita con un saldo negativo di 3.414.426,70 euro al termine dell'esercizio 2016. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2016.

4. in relazione al disavanzo complessivamente accertato al termine dell'esercizio 2016, la citata delibera specifica che lo stesso deve essere scomposto in disavanzo da riaccertamento per 3.401.267,85 euro e in disavanzo ordinario, per 13.158,85 euro, da finanziare in 3 anni in attuazione di quanto previsto dall'art. 188 del Tuel. La quantificazione del disavanzo da riaccertamento è stata calcolata quale differenziale tra il disavanzo risultante al termine dell'esercizio 2015 (non modificato dalla delibera in esame e pari a 3.684.841,82 euro) e la quota di disavanzo che è stata applicata all'esercizio 2016 (pari a 283.573,97 euro). Per differenza è stato ottenuto il disavanzo ordinario al termine dell'esercizio 2016.

5. nella citata delibera n. 4/2019, per gli effetti che la rideterminazione del risultato dell'esercizio 2016 produce sul disavanzo dell'esercizio successivo, è stato riapprovato il risultato dell'esercizio 2017, incrementando i vincoli in misura pari a 51.031,03 euro e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di 11.458,36 euro. L'aumento del fondo crediti è stato effettuato a seguito della sua rivalutazione complessiva che, sempre adottando il metodo semplificato, ha condotto ad una quantificazione di 1.197.508,35 euro, a fronte dell'importo di 1.186.049,99 euro

accertato nel rendiconto di gestione. In conseguenza delle rettifiche appena descritte, il risultato dell'esercizio 2017 è stato ridefinito con un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 3.113.879,77 euro, a fronte dell'importo originariamente accertato in 3.051.390,38 euro. Tale nuovo risultato, del quale viene allegato il prospetto dimostrativo, viene qualificato come interamente derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e quindi già finanziato nel piano di rientro definito ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

6. sempre con la delibera di Consiglio n. 4/2019, per quanto riguarda la gestione di cassa, l'ente ha segnalato di provvedere ad un attento monitoraggio, in particolare sul fenomeno dei trasferimenti regionali inerenti le spese di investimento, che obbliga all'anticipo dei pagamenti. L'ente ha inoltre dichiarato che sono state adottate misure per velocizzare le riscossioni;

- che, con riferimento alle ulteriori osservazioni sul fondo pluriennale vincolato e sui crediti verso il gestore idrico integrato, formulate sul rendiconto 2015 e 2016, l'ente ha segnalato di aver già provveduto ai chiarimenti richiesti sul fondo pluriennale vincolato, e, in relazione ai crediti verso la società Gaia Spa, di ritenere non necessari ulteriori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità, considerato che le poste in oggetto sono state incassate quasi nella loro totalità;

- che, con riferimento alle ulteriori osservazioni formulate sul rendiconto 2015 e 2016 riguardo l'impiego di quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione, per gli enti in condizione di disavanzo, non sono state formulate osservazioni di merito né segnalati intenti correttivi;

- che, con riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, l'ente non ha provveduto alla richiesta modifica del quadro riepilogativo allegato al rendiconto, operando le relative modifiche solo in relazione all'esercizio 2016;

- che, in conseguenza della mancata rettifica del risultato dell'esercizio 2015, risulta non correttamente definito il disavanzo complessivo a tale data, pari a 3.735.872,85 euro (importo che si ottiene considerando la conferma del fondo crediti di dubbia esigibilità nella sua originaria quantificazione), e la sua scomposizione tra disavanzo da riaccertamento (pari a 3.725.745,13 euro) e disavanzo della gestione (pari a 10.127,72 euro), quest'ultimo da finanziare per le vie ordinariamente previste dall'art. 188 del Tuel;

- che la mancata riapprovazione del risultato dell'esercizio 2015 ha condotto, sull'esercizio 2016, a parità di disavanzo complessivo (3.414.426,70 euro), ad una errata scomposizione tra la quota ordinaria e quella derivante dal riaccertamento straordinario. Tutto il disavanzo definito al termine dell'esercizio 2016 può infatti essere ricondotto alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in ogni caso, l'ente ha inteso provvedere al finanziamento del disavanzo come risultante al termine dell'esercizio 2017 (importo rettificato in 3.113.879,77

euro). A tale data, secondo gli elementi forniti nella delibera in esame, tutto il disavanzo risultante al termine dell'esercizio 2017 sembra riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e può ritenersi finanziato nell'ambito del piano di rientro definito ai sensi del d.m. 2 aprile 2015;

- che, con riferimento alle rettifiche apportate al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente sia in relazione alle modifiche conseguenti ai rilievi formulati sulle gestioni 2015 e 2016, sia in relazione alle ulteriori e diverse determinazioni delle quote accantonate che l'ente, in occasione della revisione del risultato 2017, ha autonomamente disposto sul fondo crediti di dubbia esigibilità;

- che, per quanto appena espresso con riferimento al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, il presente controllo non consente una specifica analisi sulla corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 ancora da finanziare al termine dell'esercizio 2017, cui l'ente da copertura nei termini già definiti nel piano di rientro definito ai sensi del d.m. 2 aprile 2015;

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2015 e 2016 e alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera n. 4 del 20 marzo 2019, ha ridefinito il risultato di amministrazione solo al termine dell'esercizio 2016, provvedendo alla corretta apposizione dei vincoli al termine di tale esercizio e confermando il fondo crediti di dubbia e difficile esazione nei termini originariamente accertati nei rendiconti di gestione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, in occasione del controllo che verrà svolto sull'esercizio 2017, sarà esaminata anche la corretta determinazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 che residua al termine dell'esercizio 2017, per il quale vengono confermati, con la delibera qui esaminata, i relativi provvedimenti di finanziamento già assunti ai sensi del d.m. 2 aprile 2015;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia correttamente definito e accertato il risultato di amministrazione al termine della gestione 2015 e 2016;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e i successivi provvedimenti correttivi conseguenti alla pronuncia di accertamento, ha individuato l'arco temporale e/o le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che, anche per tale aspetto, la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio 2016;

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla gestione dei flussi di cassa, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera C.C. n. 4/2019, ha segnalato azioni correttive tese in prospettiva al miglioramento nella gestione dei flussi di cassa;

- che, anche per tale fattispecie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull'esercizio 2015 e 2016;

- che, con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato e alla valutazione effettuata sui crediti relativi al servizio idrico integrato, la Sezione, pur prendendo atto di quanto segnalato dall'ente, conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione del fondo pluriennale vincolato e di valutare

attentamente i crediti da tutelare nel risultato di amministrazione attraverso la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- che, con riferimento alle segnalate problematiche connesse all'impiego, nel bilancio di previsione, di quote precedentemente accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione, la Sezione conferma le considerazioni già espresse nella pronuncia di accertamento, tenuto conto del pregiudizio che la procedura potrebbe produrre sugli equilibri di bilancio e sulla loro tenuta nel tempo e delle modifiche normative introdotte dai commi 897-900 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 30 dicembre 2018);

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente e dei provvedimenti assunti circa la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione e delle sue componenti accantonate, vincolate, destinate e libere la Sezione, pur ritenendo non completamente rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2015 e 2016, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Per quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente e finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Inoltre, per quanto attiene alla gestione dei flussi di cassa, la Sezione, pur ritenendo non completamente rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati rimuovere le irregolarità riscontrate e ad evitare il loro ripetersi in futuro.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016 e alle ulteriori problematiche rilevate sugli esercizi in esame, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste

prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 17 aprile 2019.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 17 aprile 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli